

## UNIONE VALDERA

### IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO – NORMATIVO TRIENNIO 2019-2021 - ECONOMICO ANNO 2021

#### Premesso che:

- In data 3/12/2021 è stata sottoscritta l'ipotesi di "Contratto Collettivo Decentrato Integrativo – Normativo triennio 2019-2021- Economico anno 2021";
- L'ipotesi di CCDI è stata inviata al revisore dei Conti, corredata da apposite relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria.
- Il Revisore dei Conti con verbale n. 16 Del 10.12.2021 ha rilasciato parere favorevole e relativa certificazione di cui all'art. 8, comma 6, del C.C.N.L. del 21/05/2018;
- La Giunta dell'Unione, ha autorizzato il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto.

Il giorno 23.12.2021 ha avuto luogo l'incontro per la sottoscrizione del "Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Normativo triennio 2019-2021 – Economico 2021" del personale dipendente e temporaneamente messo a disposizione dell'Unione Valdera tra:



#### UNIONE VALDERA



Nella persona del:

Dirigente con funzioni di coordinamento - Presidente della delegazione trattante di parte pubblica;



#### R.S.U. DELL'UNIONE VALDERA

  
   
Carr. Me. DA A  
VERBALE

#### I RAPPRESENTANTI DELLE OO.SS.

C.G.I.L. FP  C.I.S.L. FPS \_\_\_\_\_

U.I.L. FPL \_\_\_\_\_

CSA RAL \_\_\_\_\_

Al termine dell'incontro le parti sottoscrivono il presente C.C.D.I. normativo per il triennio 2019/2021 ed economico per l'anno 2021, relativo al personale dipendente e temporaneamente messo a disposizione dell'Unione Valde

## MODIFICHE AL CCDI 2019-21

Dopo l'articolo 14 - Disciplina della performance e del premio individuale, del CCDI 2019-21 del 10 luglio 2019, è inserito il seguente articolo:

### Art. 14 Bis – Risorse non utilizzate

- 1) Ad esclusione dei titolari di posizione organizzativa, le eventuali risorse che, a consuntivo risultino non utilizzate nell'erogazione di trattamenti accessori, implementano quelle già destinate ai compensi per la performance individuale e organizzativa.

Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con l'art. 14 bis

La lettera a) del comma 3 dell'articolo 18 – Indennità di funzione, del CCDI 2019-21 del 10 luglio 2019, è sostituita dalla seguente:

- a) Responsabilità gestionale ed operativa per sotto-ambiti, secondo l'articolazione del comando, là dove insiste su un territorio comprendente due o più Comuni, e/o la complessità organizzativa del comando limitato ai servizi risultanti dalla macrostruttura dell'ente affidati a personale di Cat. D;

La modifica di cui sopra avrà decorrenza 1.1.2022

Il comma tre dell'articolo 19 – Criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato delle Posizioni organizzative, del CCDI 2019-21 del 10 luglio 2019, è sostituito dal seguente:

3. La retribuzione di risultato effettivamente erogata è determinata secondo la seguente modalità: in primo luogo si procede con la somma dei punteggi attribuiti alle posizioni organizzative in sede di valutazione, successivamente si divide la somma a disposizione per tali punteggi complessivi ottenendo così un valore-punto di risultato che verrà poi moltiplicato per il punteggio ottenuto dalle singole posizioni organizzative.

La frase "il biennio in prima applicazione e successivamente il triennio precedente l'attribuzione della PEO", contenuto nella rubrica "Risultati e Comportamenti", di cui all'allegato A "DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL'INTERNO DELLE CATEGORIE" del CCDI 2019-21, è sostituito con "il triennio precedente l'attribuzione della PEO".

I punti 1, 2, 3 e 4, contenuti nella rubrica "Modalità di assegnazione delle PEO", di cui all'allegato A "DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL'INTERNO DELLE CATEGORIE" del CCDI 2019-21, sono così sostituiti:

1. Calcolo del valore medio delle progressioni;
2. Il valore medio della progressione viene moltiplicato per il personale in servizio nelle singole categorie;
3. il rapporto tra il singolo prodotto così ottenuto e la sommatoria totale di tutti i prodotti determina la % "di assorbimento" della categoria considerata;
4. a ciascuna categoria viene attribuito un ammontare del fondo disponibile per le PEO pari alla % di assorbimento.

Le parti danno mandato all'ufficio personale di procedere alla redazione del testo integrato del CCDI 2019.21 con le modifiche di cui al presente accordo. Il testo così collazionato, essendo meramente riepilogativo, non necessita di sottoscrizione.

 2  

Le parti concordano di riconoscere limitatamente per il 2021:

1. un incremento di € 0,50 al giorno, dell'indennità di cui all'art. 10 del CCDI 19/21, per ogni giorno di servizio prestato in zona rossa sia essa a livello comunale o regionale.
2. un incremento di € 0,50 al giorno, dell'indennità di cui all'art. 17 del CCDI 19/21, per ogni giorno di servizio prestato in zona rossa sia essa a livello comunale o regionale.

## PEO 2021

Le parti concordano altresì:

1. di destinare alle peo, con decorrenza 1.1.2021, la somma di € 20.000,00;
2. di individuare gli aventi diritto nel personale in servizio al 1.1.2021;
3. di dare atto che i requisiti previsti dal CCDI 2019/21 devono essere posseduti al 1.1.2021;
4. di dare atto che il numero dei dipendenti che effettueranno le PEO dovrà essere inferiore al 50% degli aventi diritto;
5. di destinare i resti alle categorie A e B riparametrati sugli aventi diritto.



S. S. S. S.



